

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO  
(PROVINCIA DI COSENZA)

COMUNE DI  
MARANO PRINCIPATO

24 LUG. 2017

4517 CA TU  
POSTA IN ARRETRATO

Parere dell'Organo di Revisione  
n. 15 del 24.07.2017  
(art. 239 D.Lgs. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000.

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti del Comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2016

**PREMESSO**

- Che l'Ente deve provvedere all'assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
- Che in data 01.06.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016 con atto nr.13;
- Che in data 30.04.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 con atto nr.11;
- Che dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale non ha approvato alcuna variazione di Bilancio;
- Che dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva;
- Che la Giunta non ha effettuato le variazioni che non sono di competenza del Consiglio;
- Che in data 20.07.2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di variazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

**VISTO**

- Che l'articolo 193 del TUEL prevede che:
  1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;*
  2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con*

*delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

- Che l'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che:
  1. *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

### **RILEVATO**

- che il regolamento di contabilità vigente dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;
- che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
  - il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
  - il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
  - la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
  - la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
  - la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- che nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
  - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
  - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
  - l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
  - le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:
  - **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
  - **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
  - **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## TENUTO CONTO

- della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g;
- del parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 20.07.2017, con la quale lo stesso dichiara:
  - che non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
  - che gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017/2019 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile - amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
  - che la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;
- delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2017/2019 come dal prospetto di variazione allegato A, constatando che tali interventi correttivi continuano a salvaguardare gli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 17.07.2017;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

## ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di variazione di assestamento generale di Bilancio 2017/2019 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 sia in conto competenza che in conto residui.

Marano Principato 24.07.2017

*L'Organo di revisione*

*Dott. Cristian Amore*